

## RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Cosa è.

La rateizzazione è la ripartizione in rate mensili dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni a disposizioni del Codice della Strada accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro a favore di soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.

A chi serve.

Può avvalersi della facoltà di richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto il soggetto tenuto al pagamento della sanzione che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. La ripartizione del pagamento avverrà in rate mensili il cui importo non può in ogni caso essere inferiore a euro 100.

Come si ottiene.

Può essere presentata al Comune istanza di rateizzazione per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da una violazione al Codice della strada accertate dalla Polizia Locale. L'istanza deve essere presentata dal soggetto tenuto al pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e/o al Giudice di pace in relazione al verbale con cui è stata contestata l'infrazione.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, la Polizia Locale provvederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

Dove andare.

L'istanza va presentata in forma scritta e completa degli allegati previsti (documentazione fiscale comprovante il reddito del richiedente) al servizio Polizia Locale di Verzuolo mediante consegna direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o invio a mezzo posta. E' altresì ammesso l'invio a mezzo PEC all'indirizzo [polizia.municipale@pec.comune.verzuolo.cn.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.verzuolo.cn.it)

Quanto costa.

La richiesta di rateizzazione è in carta libera e non comporta oneri a carico dell'interessato. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni..

Normativa di riferimento

D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della Strada) art.202 bis

Durata

La conclusione del procedimento e la conseguente adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego avverranno entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa degli allegati richiesti. Decorso tale termine senza l'emissione di alcun formale provvedimento l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.

Al Servizio Polizia Locale  
Comune di Verzuolo  
Piazza Martiri Libertà n.1  
12039 VERZUOLO (CN)

**OGGETTO: Istanza di rateizzazione per sanzioni pecuniarie derivanti dalle violazioni del Codice della strada – articolo 202 – bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### **CONSAPEVOLE CHE**

- a) L'istanza deve essere **presentata entro trenta giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
- b) La rateizzazione può essere richiesta in riferimento al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, per una o più violazioni, accertate contestualmente con **un unico verbale**, di importo **superiore a 200 euro**;
- c) La rateizzazione può essere concessa **solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento** della sanzione amministrativa che versino **in condizioni economiche disagiate**, ai sensi del comma 2 dell' articolo 202 – bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) (\*1).
- d) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000;
- e) La ripartizione del pagamento avverrà **in rate mensili il cui importo non può** in ogni caso **essere inferiore a euro 100**.
- f) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art.21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, **pari al 4% annuo**.
- g) Anche la sola presentazione dell'istanza di rateizzazione implica la **rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso** al prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.),
- h) Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. **Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.**

---

(\*1) Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

- i) Nel caso di accoglimento dell'istanza, il **mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate**, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- j) **In caso di rigetto** dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire **entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** da parte dell'amministrazione, **certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.**
- k) Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza verrà notificato con le modalità di cui all'art.201 C.d.S.

### DICHIARA

Ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera o) del d.P.R: 28 dicembre 2000, n.445, **consapevole dell'effetto delle dichiarazioni mendaci**, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma (2\*), di essere il soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di trovarsi in condizioni economiche disagiate come indicate dal comma 2 dell'articolo 202 -bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) (3\*), avendo un reddito personale pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lordo annuo)

1. Di **NON** convivere con il coniuge o altri familiari
2. **Di convivere** con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_) REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, 00

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_) REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, 00

c) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_) REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, 00

### CHIEDE

(\*2) Si ricorda che ai sensi dell'art.71 del citato d.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46.

(\*3) Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 202-bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), la rateizzazione della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i:

- 1) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- 2) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- 3) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del L.lgs.196/2003)**

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateizzazione di cui all'art.202-bis del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 ( Codice della strada), come da richiesta.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202 – bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne' saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verzuolo – il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale – Comandante Daniele Beltrame.

Con la sottoscrizione dell'istanza, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'interessato \_\_\_\_\_